


DEFINIZIONE n.° 32 /2015

**Oggetto: Controversia prot. 1326/COM/13 del 21/10/2013- Ranallo - Wind
Telecomunicazioni S.p.a. Articolo 6 della Delibera n.° 73/11/CONS**

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca



Il Direttore
Dott. Vincenzo Toma



CO.RE

IL DIRETTORE DEL
CO.RE.COM DELLA REGIONE MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *“Istituzione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza di definizione dell’utente sig. Ranallo presentata in data 21 ottobre 2013 mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° 1326/COM/13 di prot. del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni S.p.a. relativa alle utenze telefoniche 3402690251 – 3492944921 - 3357998154 – codice cliente 000498913

VISTI gli atti del procedimento e i verbali di Udienza di conciliazione e di Udienza di definizione rispettivamente del 5 settembre 2013 e 18 novembre 2013

VISTA la tabella rimborsi in sede di definizione;

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile che è parte integrante del presente atto;





CONSIDERATO quanto segue:

LA POSIZIONE DELL' ISTANTE:

L'utente contesta alla società Wind telecomunicazioni S.p.A.:

il ritardo nella portabilità delle linee telefoniche 3402690251 – 3492944921 – 3357998154 da Bip Mobile- Telogic – H3G a Wind Telecomunicazioni S.p.a ; l'istante dichiara che non solo tale portabilità non è avvenuta nei tempi previsti, ma inoltre che dal 31/07/2013 al 30/08/2013, tali linee telefoniche hanno smesso di funzionare.

La portabilità delle tre numerazioni a Wind Telecomunicazioni S.p.a avviene in data 31/08/2013.

LA POSIZIONE DELL'OPERATORE:

La società Wind telecomunicazioni S.p.a. in data 13 novembre 2013 presentava memoria difensiva nella quale dichiarava che:

- in data 26 luglio 2013 perveniva la richiesta dell'istante di portabilità delle linee telefoniche 3402690251 – 3492944921 – 3357998154 da Bip Mobile- Telogic – H3G a Wind Telecomunicazioni S.p.a.

- in data 27 luglio 2013 venivano attivate le numerazioni provvisorie;

- in data 1 agosto 2013, a seguito della segnalazione da parte dell'utente, riguardante la non attivazione delle linee telefoniche, veniva comunicato allo stesso che tale mancata attivazione era da attribuirsi alla cancellazione delle numerazioni, oggetto della controversia, da parte della società Mobile- Telogic – H3G ;

In data 30/08/2013, in adempimento al provvedimento di urgenza del 20/08/2013 di codesto CO.RE.COM e alla relativa notifica, le numerazioni migravano su rete Wind Telecomunicazioni S.p.a.

- nessuna responsabilità, quindi, può essere attribuita alla società.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE:

In data 18 novembre 2013, alle ore 10,30, si svolgeva Udienza di presso la sede del CO.RE.COM. Molise in via XXIV maggio n.° 130 Campobasso alla quale era presente la parte istante ed assente la parte convenuta e pertanto nessun accordo viene raggiunto;



Tutto ciò premesso,

si decide che l'istanza è meritevole di accoglimento: oggettivamente la migrazione è avvenuta in ritardo e comunque oltre le 48 ore per l'attivazione del servizio di telefonia vocale, così come previsto dall'art. 2.1 della Carta dei Servizi di Wind Telecomunicazioni S.p.a.. Nel caso di specie è applicabile l'art. 6, comma 1 dell' allegato A alla delibera n.° 73/11/CONS – "*indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero*", pari ad 2,50 (due/50) pro die per linea telefonica mobile.

CONSIDERATO quindi che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, art. 19, allegato "A" alla delibera n.° 73/11/CONS, le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

DETERMINA

- Di accogliere l'istanza di definizione presentata dal sig. Ranallo presentata in data 21 ottobre 2013 mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° 1326/COM/13 di prot. del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni S.p.a., relativa alle utenze telefoniche 3402690251 – 3492944921 – 3357998154 – codice cliente 000498913
- Che la società Wind telecomunicazioni S.p.A è tenuta a pagare in favore dell'istante, la somma di euro 232,50 (duecentotrentadue/50) maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza oltre ad euro 50,00 (cinquanta/00) per rimborso spese di giudizio, così come appresso specificato:
- € 232,50 (duecentotrentadue/50) per mancata trasmigrazione delle numerazioni. L'indennizzo previsto è di euro 2,50 (due/50) pro die per linea telefonica mobile; nel caso di specie il periodo risarcibile per mancata trasmigrazione delle numerazioni è quantificato in giorni 31 (dal 29/07/2013 al 30/08/2013) per n.° 3 linee telefoniche (al periodo compreso tra la presentazione della richiesta di migrazione del 26/07/2013 e la migrazione stessa avvenuta in data 30/08/2013 vanno sottratte le 48 ore per l'attivazione del servizio di telefonia vocale, previsto in questo caso il 29/07/2013, così come dall'art. 2.1 della Carta dei Servizi di Wind Telecomunicazioni S.p.a.). I giorni da indennizzare dunque sono 31 per n.° 3 linee telefoniche, per un totale di euro 232,50 (duecentotrentadue/50);
- L'utente ha inoltre diritto al rimborso per le spese di giudizio pari ad euro 50,00 (cinquanta/00)

Il rimborso totale dovuto si quantifica quindi in euro 232,50 (duecentotrentadue/50) maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza a cui andranno aggiunti € 50,00 (cinquanta/00) di rimborso di spese di giudizio.

La società Wind telecomunicazioni S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questo CO.RE.COM l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.



Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.° 259

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, li 16 ottobre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Vincenzo Toma

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura, ed è composta di n. 2... fogli, di cui... 1... allegati che consistono in .. 6.. facciate scritte compresa la presente.

Campobasso,

Il Direttore

Al Segretario Generale
del consiglio regionale del Molise
Dott. Vincenzo Toma
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 1326/COM/13 del 21/10/2013- Ranallo Wind Telecomunicazioni S.p.a.

In data 21/10/2013 il sig. Ranallo Stefano ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° 1326/COM/13 di prot. del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni S.p.a. relativa alle utenze telefoniche 3402690251 – 3492944921 - 3357998154 – codice cliente 000498913.

L'utente contesta alla società Wind telecomunicazioni S.p.a.:

il ritardo nella portabilità delle linee telefoniche 3402690251 – 3492944921 – 3357998154 da Bip Mobile-Telagic – H3G a Wind Telecomunicazioni S.p.a ; l'istante dichiara che non solo tale portabilità non è avvenuta nei tempi previsti, ma inoltre che dal 31/07/2013 al 30/08/2013, tali linee telefoniche hanno smesso di funzionare.

La portabilità delle tre numerazioni a Wind Telecomunicazioni S.p.a avviene in data 31/08/2013.

La società Wind telecomunicazioni S.p.a. in data 13 novembre 2013 presentava memoria difensiva nella quale dichiarava che:

- in data 26 luglio 2013 perveniva la richiesta dell'istante di portabilità delle linee telefoniche 3402690251 – 3492944921 – 3357998154 da Bip Mobile- Telagic – H3G a Wind Telecomunicazioni S.p.a.

- in data 27 luglio 2013 venivano attivate le numerazioni provvisorie;

- in data 1 agosto 2013, a seguito della segnalazione da parte dell'utente, riguardante la non attivazione delle linee telefoniche, veniva comunicato allo stesso che tale mancata attivazione era da attribuirsi alla cancellazione delle numerazioni, oggetto della controversia, da parte della società Mobile- Telagic – H3G ;

In data 30/08/2013, in adempimento al provvedimento di urgenza del 20/08/2013 di codesto CO.RE.COM e alla relativa notifica, le numerazioni migravano su rete Wind Telecomunicazioni S.p.a.

In data 5 settembre 2013 si svolge l'Udienza di conciliazione alla quale risultano presenti l'istante sig. Ranallo Stefano e la parte convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a. rappresentata dall'avv. Campopiano Marialetizia, risulta, invece, assente la convenuta Bip Mobile- Telagic – H3G. In tale Udienza nessun accordo viene raggiunto.

In data 21 ottobre 2013 veniva notificata alle parti la convocazione dell'Udienza di definizione prevista per il giorno 18/11/2013 alle ore 10,00;

In data 18 novembre 2013, alle ore 10,30, si svolgeva Udienza di presso la sede del CO.RE.COM. Molise in via XXIV maggio n.° 130 Campobasso alla quale era presente la parte istante ed assente la parte convenuta e pertanto nessun accordo viene raggiunto;

Tutto ciò premesso,

si propone che l'istanza venga accolta:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell' allegato A alla delibera n.° 73/11/CONS – “indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero”;

l'indennizzo previsto è di euro 2,50 (due/50) pro die per linea telefonica mobile; nel caso di specie il periodo risarcibile per mancata trasmigrazione delle numerazioni è quantificato in giorni 31 (dal 29/07/2013 al 30/08/2013) per n.° 3 linee telefoniche (al periodo compreso tra la presentazione della richiesta di migrazione del 26/07/2013 e la migrazione stessa avvenuta in data 30/08/2013 vanno sottratte le 48 ore per l'attivazione del servizio di telefonia vocale, previsto in questo caso il 29/07/2013, così come dall'art. 2.1 della Carta dei Servizi di Wind Telecomunicazioni S.p.a.).

I giorni da indennizzare dunque sono 31 per n.° 3 linee telefoniche, per un totale di euro 232,50 (duecentotrentadue/50); a tale cifra andrà aggiunto l'importo di euro 50,00 come da Tabella AGCOM – Rimborsi per la fase di definizione. Il totale complessivo che la Wind Telecomunicazioni S.p.a dovrà corrispondere al sig. Ranallo è quantificato in euro 282,50 (duecentottantadue/50)

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

